

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

economia

COX16

IL CODICE DEL CREDITO

marzo 2015

guida normativa e raccolta
giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-108-9

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

NORME EUROPEE

Risoluzione 26 novembre 2001. Risoluzione (CE) del Consiglio relativa al credito e all'indebitamento dei consumatori.

(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. C 364).

TESTO VIGENTE AL 20/3/2015

Il Consiglio dell'Unione europea,

1. Constata che la quota del consumo finanziata attraverso il credito in tutte le sue forme non cessa di aumentare;
2. Constata che detta crescita del credito, assai superiore a quella del PIL, contribuisce alla crescita di quest'ultimo;
3. Conferma di tenere in modo particolare all'attuazione di un mercato interno dei servizi finanziari e all'armonizzazione delle legislazioni in questo settore, con un alto livello di tutela dei consumatori;
4. Constata che sia detta armonizzazione delle legislazioni in materia di operazioni finanziarie transfrontaliere al dettaglio che l'introduzione della moneta unica e lo sviluppo delle nuove tecnologie hanno anche come obiettivo ed effetto di incoraggiare lo sviluppo delle operazioni di credito transfrontaliere;
5. Constata che pur se il credito costituisce un elemento di traino della crescita economica e del benessere dei consumatori, esso rappresenta anche un rischio per i fornitori di credito e una minaccia di costi supplementari e di insolvenza per un crescente numero di consumatori;
6. Constata che l'eccesso di indebitamento riguarda un numero significativo e crescente di consumatori europei nell'insieme degli Stati membri;
7. Constata che questo eccesso di indebitamento, nella maggior parte dei casi, è dovuto all'incertezza crescente quanto al prodursi ed alla prevedibilità delle variazioni di reddito;
8. Constata che pur se l'eccessivo indebitamento non è costituito unicamente da debiti legati al credito, è tuttavia legato, nella maggior parte dei casi, all'esistenza di crediti, in particolare di crediti al consumo;
9. Constata che le informazioni riguardanti l'indebitamento e l'indebitamento eccessivo, malgrado i lavori condotti dalla Commissione, restano tuttavia insufficienti, soprattutto per la mancanza di uno studio sistematico sull'indebitamento eccessivo, dovuta all'incomparabilità

dei dati, quando sono disponibili negli Stati membri, e all'assenza di una definizione armonizzata dell'indebitamento;

10. Constata che dieci Stati membri dell'Unione europea dispongono attualmente di una legislazione specifica riguardante il regolamento collettivo dei debiti per il trattamento sociale, giuridico ed economico dei consumatori in situazione di indebitamento eccessivo mentre le procedure di recupero ordinarie continuano ad essere d'applicazione negli altri Stati membri;

11. Constata quindi che le divergenze fra Stati membri a livello di disciplina sia preventiva che sociale, giuridica ed economica dell'indebitamento eccessivo possono dar luogo a importanti disparità sia fra consumatori europei che fra fornitori di crediti;

12. Ritiene che, tenuto conto, da un lato, della volontà della Comunità europea di sviluppare l'attività transfrontaliera in materia di servizi finanziari e di credito e, dall'altro, della crescente ampiezza assunta dal fenomeno dell'indebitamento e dell'eccesso di indebitamento, si potrebbe prevedere una riflessione a livello comunitario per apportare, ad integrazione delle misure a favore dello sviluppo del credito transfrontaliero, delle misure volte a prevenire l'indebitamento eccessivo per tutta la durata del solo ciclo di credito;

13. Prende atto dell'intenzione della Commissione, in seguito agli studi e alle audizioni effettuati, di proporre, nel quadro della revisione della direttiva sul credito al consumo, una certa armonizzazione delle misure preventive inerenti alle norme riguardanti l'informazione dei debitori, la responsabilità di coloro che offrono credito, le indennità e spese in caso di mancata esecuzione del contratto e il ruolo degli intermediari del credito o delle agenzie;

14. Ritiene necessario che un'eventuale cooperazione europea in materia di studio e di prevenzione dell'indebitamento eccessivo possa basarsi su informazioni periodiche e precise, sia statistiche che economiche, giuridiche o sociologiche, che potrebbero fondarsi segnatamente sulle statistiche raccolte nel quadro dei lavori svolti in materia di indicatori sulla povertà e l'esclusione sociale nonché sul reddito e le condizioni di vita;

15. Invita gli Stati membri e la Commissione a esaminare non appena possibile metodi e strumenti per provvedere al controllo dell'evoluzione dell'indebitamento e dell'indebitamento eccessivo dei consumatori nel mercato interno grazie ad uno scambio di informazioni a livello europeo, segnatamente per quanto riguarda il livello dell'indebitamento e le buone pratiche;

16. Invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi verso tali obiettivi.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio

(G.U.U.E. 22 maggio 2008, n. L133)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/3/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA DIRETTIVA N. 2014/17/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2) ,
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (3) , stabilisce norme a livello comunitario riguardanti i contratti di credito ai consumatori.

(2) Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE e ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 la Commissione ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione. Nel 1996 è stata redatta una seconda relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE.

(3) Dalle suddette relazioni e consultazioni sono emerse disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale, soprattutto con riferimento al credito al consumo. L'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori, che si aggiungono a quanto previsto dalla direttiva 87/102/CEE, a causa delle diverse situazioni economiche o giuridiche a livello nazionale.

(4) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE. Ciò limita le possibilità per i consumatori di beneficiare direttamente della crescente disponibilità di credito transfrontaliero. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi.

(5) Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. Occorre pertanto modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l'ambito d'applicazione.

(6) A norma del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello spazio senza frontiere interne è essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Art. 14.

Per la concessione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei contributi di cui all'art. 6 è autorizzato il limite di impegno: di lire 500 milioni nel 1965, di lire 5 miliardi nel 1966 e di lire 5 miliardi nel 1967.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965.

Art. 15.

Per l'attuazione nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, delle provvidenze previste dal presente titolo si applica il disposto dell'art. 4 del citato decreto e si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1966. Determinazione delle condizioni e modalità relative alla concessione del credito a favore dei reduci artigiani singoli o costituiti in cooperative.

(G.U. 23 febbraio 1967, n. 48)

TESTO VIGENTE AL 20/3/2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Art. 1.

Il credito da concedersi a favore dei reduci artigiani e dei reduci costituiti in cooperative ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 240, ha per scopo di approntare in tutto o in parte il capitale di impianto e di esercizio.

Art. 2.

Il credito di impianto avrà la durata non superiore a cinque anni e sarà garantito da ipoteca sui beni acquistati con il ricavo del prestito se trattasi di immobili o da privilegio sugli stessi quando questi siano costituiti da cose mobili.

Il credito di esercizio verrà effettuato lavoro per lavoro dando la preferenza alle iniziative che assorbono molta mano d'opera e consentano il recupero del finanziamento nel più breve tempo possibile. Esso sarà garantito dalla cessione dei crediti risultanti dal lavoro appaltato o commesso ovvero da altra garanzia giudicata idonea ed avrà la durata non superiore a 18 mesi. L'ammontare di ogni singola operazione non potrà superare i sette milioni di lire per le cooperative di produzione e lavoro e le 500.000 lire per gli artigiani singoli.

Art. 3.

L'ammontare complessivo di tutti i crediti concessi a cooperative di produzione e lavoro non potrà superare l'importo massimo di 30 milioni di lire.

Alle cooperative di produzione e lavoro non potranno essere accordati ulteriori crediti di esercizio oltre la misura di sette milioni di lire di cui all'art. 2, se non avranno rimborsato almeno il 40% del credito precedentemente ottenuto. Nel caso in cui le cooperative non siano in grado di rimborsare l'aliquota per ritardo ad esse non imputabile nella riscossione dei crediti verso le stazioni appaltanti, e queste siano pubbliche Amministrazioni, l'ulteriore finanziamento potrà essere concesso purché sia versato il 25% di quello precedente.

Art. 4.

Le operazioni di credito, tanto di impianto che di esercizio, saranno regolate da un tasso di interesse non superiore al 5% in ragione di un anno.

Il 15% degli interessi, di cui al comma precedente, sarà accantonato per la costituzione di un fondo di riserva al quale saranno addebitate annualmente le eventuali perdite derivanti da insolvenza.

Art. 5.

Potranno essere ammesse al credito le cooperative di produzione e lavoro in fase di avviamento. Non sono ammesse al credito le cooperative di autotrasporti.

Le cooperative ammesse al credito non potranno avere una percentuale di soci appartenenti a categorie diverse da quelle elencate all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, superiore al 49% del totale dei soci.

Esse dovranno inoltre:

1) ispirarsi ai sani principi della cooperazione o della mutualità e tendere con opportune disposizioni statuarie a costituirsi una adeguata consistenza economica che consenta ad esse di far ricorso, in prosieguo di tempo, alle normali fonti del credito;

2) possedere tutti gli altri requisiti che saranno previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'esercizio del credito di cui al presente decreto è affidato all'Opera nazionale per i combattenti. I rapporti tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Opera nazionale per i combattenti saranno regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro. La convenzione avrà la durata di cinque anni, salvo proroga da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

Trascorso tale periodo, le somme residue al termine della gestione, nonché quelle che verranno realizzate sulle operazioni in corso, saranno riversate all'erario.

Art. 7.

Le richieste di finanziamento saranno sottoposte dall'Opera nazionale per i combattenti, per il parere, ad apposito Comitato nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composto di:

a) due rappresentanti dell'Opera nazionale per i combattenti di cui uno assumerà le funzioni di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- c) due rappresentanti del Ministero del tesoro di cui uno della Direzione generale del tesoro e l'altro della Ragioneria generale dello Stato;
- d) un esperto in materia di credito ed in materia di cooperazione scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
- e) un rappresentante dell'associazione nazionale combattenti scelto fra tre designati dall'Associazione predetta esperti in materia economicofinanziaria ed in materia di cooperazione;
- f) un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra scelto tra tre designati dall'Associazione predetta esperti in materia economico-finanziaria ed in materia di cooperazione.

Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno cinque membri fra i quali i rappresentanti di cui alle precedenti lettere b) e c).

Art. 8.

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1953 , concernente le condizioni e le modalità per la concessione del credito ai reduci è abrogato.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1966. Approvazione del nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

(G.U. 7 ottobre 1966, n. 250)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/3/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.M. 13 LUGLIO 1978

MINISTERO DEL TESORO.

È approvato il nuovo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Art. 1.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede in Roma e può istituire propri uffici a norma di legge.

La Cassa è abilitata ad operare in tutto il territorio nazionale. Essa è sottoposta a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito di cui al successivo art. 3, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni

di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 .

È fatto divieto alla Cassa di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Art. 3.

Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

- a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni;
- b) l'Istituto centrale delle banche popolari italiane;
- c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
- d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio.

Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende di credito predetti compiono direttamente in attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Cassa compie le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui al precedente art. 3:

- a) risconto di effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute a favore di imprese artigiane;
- b) finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

Detti prestiti saranno ammessi dalla Cassa al risconto o al rifinanziamento nel limite massimo di cui al precedente comma, con particolare riguardo per quelli concessi dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1^a categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalle sezioni di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dagli istituti ed aziende di credito di cui al precedente art. 3 passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982. Norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati da praticare nelle operazioni di credito agrario.

(G.U. 7 maggio 1982, n. 124)

TESTO VIGENTE AL 20/3/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
e
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale dispone che alla determinazione dei tassi minimi di interesse agevolato a carico dei beneficiari si provvede, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo;
considerata la necessità di determinare, per esigenze di carattere unitario attinenti alla politica generale del credito, la misura minima di detti tassi che le regioni sono tenute a rispettare nelle operazioni di credito agrario di propria competenza;
In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Decreta:

Art. unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari, da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nonché dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono così determinati:

1) Operazioni di credito agrario di esercizio

a) Prestiti fino a 12 mesi assistiti dal concorso negli interessi:

11,75% riducibile al 9,75% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7,50% per il Mezzogiorno e zone montane.

b) Prestiti fino a 5 anni assistiti dal concorso negli interessi:

11,25% riducibile al 9,25% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7% per il Mezzogiorno e zone montane.

c) Prestiti fino a 5 anni con fondi di anticipazione pubblici:

7%.

2) Operazioni di credito agrario di miglioramento

a) Mutui fino a 20 anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:

10,75% riducibile all'8,75% per le zone depresse e svantaggiate del Centro-Nord ed al 7,25% per il Mezzogiorno e zone montane.

b) Mutui fino a 20 anni con fondi di anticipazione pubblici:

7%.

3) Operazioni di soccorso

a) Prestiti fino a 5 anni assistiti dal contributo e concorso negli interessi:

5,75%.

b) Prestiti fino a 5 anni assistiti dal concorso negli interessi:

6,75% riducibile al 6,25% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti singoli od associati.

L'aumento dei tassi agevolati, per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al punto 2), non si applica ai mutui per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emessi decreti di impegno o stipulati contratti condizionati o concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla-osta; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei provvedimenti ed atti anzidetti.

Analogamente, per le operazioni di prestito, di cui ai punti 1) e 3), l'aumento non si applica allorché le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni, che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.

Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, è pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 10 giugno 1982, n. 361. Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(G.U. 17 giugno 1982, n. 165).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/3/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L. 5 DICEMBRE 1986, N. 856

Art. 1.

Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità Economica Europea.

Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.

Esso è pari al:

- a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;
- b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.

Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 12 anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità:

- 1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;
- 2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;
- 3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;
- 4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1° gennaio 1984;
- 5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonché unità di ricerche.

La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.

Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.

Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

Art. 2.

Sono ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate:

- a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri;
- b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;
- c) galleggianti costruzioni antinquinamento, costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate;
- d) unità a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità di diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilità al contributo della operazione proposta.

Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, nei successivi diciotto mesi, non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed è revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio.

Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma, sono aumentati di 12 mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di 6 mesi per la costruzione della terza.

I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreché sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del Codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 1 della presente legge.

Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di 12 anni.

Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di due punti.

Art. 4.

Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in età non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, può essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al sesto comma del precedente art. 1.

Detto contributo è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi all'iscrizione dell'unità nei registri previsti dall'art. 146 del codice della navigazione.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da assistere prioritariamente, tenuto conto delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta alle mutate esigenze dei traffici marittimi, con particolare riferimento alle unità di elevato livello tecnologico o a quelle rispondenti ad esigenze di politica energetica e di sviluppo dei traffici di cabotaggio e mediterranei.

Art. 6.

La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente art. 3 e del successivo art. 7 nonché la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.

La perdita dei requisiti della più alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale è stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.

Art. 7.

I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente art. 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1° gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonché le iniziative, successive a tale data e purché per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni, e i

lavori vengano ultimati entro trenta mesi 2, n. 1 e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 9.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una Commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La Commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

- dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
- da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
- da un dirigente dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
- da un dirigente del Ministero del tesoro- Ragioneria generale dello Stato;
- da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
- da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul decreto navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.

Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1982. Norme per l'applicazione della legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

(G.U. 10 dicembre 1982, n. 339)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/3/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.M. 14 APRILE 1983

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 361, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Ritenuto necessario emanare le norme applicative ed esplicative della predetta legge;

Vista la proposta della commissione interministeriale di cui all'art. 9 della citata legge;

Decreta:

Art. 1. Definizioni.

Col termine «legge» viene indicata la legge 10 giugno 1982, n. 361.

Ai fini della applicazione dell'art. 1 della legge si considerano:

- a) lavori di trasformazione: quelli che comportano un radicale mutamento delle caratteristiche principali delle unità di cui all'art. 2 della legge;
- b) lavori di modificazione: quelli che variano alcune parti delle unità le cui caratteristiche restano sostanzialmente immutate;
- c) lavori di grande riparazione: quelli necessari per rimettere in efficienza le unità, il cui importo sia non inferiore ai limiti appresso indicati:

- a) unità fino a 3.000 t.s.l. L. 300.000.000
 - b) unità da 3.001 a 5.000 t.s.l. » 500.000.000
 - c) unità da 5.001 a 10.000 t.s.l. » 750.000.000
 - d) unità oltre 1.000 t.s.l. » 1.000.000.000
- Sono esclusi dai benefici i lavori di periodica riclassifica.

Art. 2. Domanda di ammissione.

Le imprese che intendono ottenere l'ammissione ai benefici della legge devono presentare, per ciascuna iniziativa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Nella domanda devono essere indicati:

- a) elementi di individuazione della ditta o ragione sociale e codice fiscale;
- b) tipo, stazza lorda effettiva o presunta, caratteristiche principali dell'unità;
- c) prezzo dei lavori;
- d) cantiere che effettua i lavori e date presunte di inizio e fine lavori;
- e) per l'acquisto di navi all'estero, oltre a quanto richiesto ai punti a) e b), devono essere specificati il paese di provenienza, il prezzo di acquisto, la stazza lorda e la data di prima immatricolazione.

Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto o ottenuto direttamente, o indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato o altri enti in Italia e all'estero.

La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti elementi e documenti:

- a) per le nuove costruzioni:
contratto di costruzione o di prima vendita oppure dichiarazione del cantiere che effettua i lavori in proprio;

Ufficiale del presente decreto, nonché, a partire dal medesimo giorno, ai contratti già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito.

Decreto Ministeriale 9 marzo 1992. Attuazione degli interventi creditizi a favore di cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale.

(G.U. 16 marzo 1992, n. 63)

TESTO VIGENTE AL 20/3/2015

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 140;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge, il quale prevede che alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di 40 miliardi per l'anno 1992, per le operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 il quale stabilisce che i mutui di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150% del capitale versato dai soci e che nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200%;

Visto il terzo comma del medesimo art. 2 il quale dispone che il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10%, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuto di dare attuazione agli interventi creditizi previsti dalle predette disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, ai sensi della vigente legislazione in materia, possono concedere alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale mutui ad ammortamento fino a venti anni, al tasso di riferimento determinato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

1. I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso statale negli interessi, nella misura massima di 6,50 punti percentuali.

2. Detto concorso sarà pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento fissato bimestralmente dal Ministro del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento e la rata calcolata al tasso agevolato, a carico degli operatori agricoli, non inferiore a quello minimo applicabile per dette operazioni nei territori del centro nord ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1985.

Art. 3.

1. Possono beneficiare dei predetti mutui agevolati le cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di rilevanza nazionale e loro consorzi che hanno aumentato il proprio capitale sociale ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140.

Art. 4.

1. Ai fini della concessione dei mutui agevolati per il consolidamento delle passività il Ministro dell'agricoltura e delle foreste emette i relativi nulla-osta alla stipula dei mutui con ammortamento fino a venti anni, assistiti dal concorso negli interessi.

2. L'importo dei mutui a tasso agevolato non potrà superare il 150% del capitale versato dai soci per il centro nord ed il 200% per i territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Nell'importo dei mutui di cui al precedente comma possono essere comprese le sole operazioni di consolidamento delle passività a breve verso istituti bancari e finanziari ovvero le passività con scadenza inferiore a diciotto mesi, purché esistenti alla data del 31 dicembre 1991.

4. La delibera di aumento del capitale sociale deve essere successiva alla data del presente decreto ed essere adottata con specifica destinazione alle finalità di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 140.

5. Il nulla-osta di cui al comma 1 sarà automaticamente revocato se il versamento del capitale e le operazioni di stipula del mutuo non saranno concluse entro tre mesi dalla data del medesimo.

6. Sulla base della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'aumento del capitale sociale e la stipula del mutuo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà alla emissione del formale decreto d'impegno.

Art. 5.

1. A fronte dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli, gli istituti mutuanti potranno chiedere ad integrazione delle garanzie ritenute idonee, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, ai sensi dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, modificata dalla legge 28 agosto 1989, n. 304.

Decreto Legislativo. 1 settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 20/3/2015 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116.

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
 - b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
 - c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
 - d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - d bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
 - e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo [1];
 - f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
 - g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea;
 - g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
 - g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
 - h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
 - h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
 - 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
 - 6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 - l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
 - m) "Ministero dell'economia e delle finanze" indica il Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
- a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
 - b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
 - c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
 - d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

- e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
- f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
- 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
 - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
 - 3) leasing finanziario;
 - 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
 - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
 - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
 - 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
 - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
 - 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
 - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
 - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
 - 13) servizi di informazione commerciale;
 - 14) locazione di cassette di sicurezza;
 - 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
- g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.
- h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
- 1) controlla la banca;
 - 2) è controllato dalla banca;
 - 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
 - 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto
 - 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.
- h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
- h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
- 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

h-quater) 'partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinques) ['partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società];

h-sexies) 'istituti di pagamento: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);

h-septies) 'istituti di pagamento comunitari: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;

h-octies) 'succursale di un istituto di pagamento : una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

[1] Ogni riferimento all'ISVAP è ora da intendersi effettuato all'IVASS per effetto dell'art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Titolo I

AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

Art. 3. Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 4. Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

Art. 5. Finalità e destinatari della vigilanza

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Art. 6. (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF).

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Art. 7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

Art. 8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti

sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.

Art. 9. Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

Titolo II

BANCHE

Capo I

NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

Art. 10. Attività bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Art. 11. Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il

decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

2. Il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

Art. 13. Altre disposizioni relative al microcredito

1. Non rientrano nell'attività di microcredito:

- a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;
- b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.

2. È precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.

3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 14. Limiti all'indebitamento

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 15. Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco

1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a:

- a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del microcredito;
- b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.

2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare.

Art. 16. Operatori di finanza mutualistica e solidale

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:

- a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;
- b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;

- c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
 - d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
 - e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:
- a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;
 - b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II.

Decreto Ministeriale 11 dicembre 2014. Criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.

(G.U. 12 febbraio 2015, n. 35)

TESTO VIGENTE AL 20/3/2015

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 64 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ISMEA possa, tra l'altro, intervenire anche «mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare, la parte seconda, titolo IV Strumenti finanziari;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2011 recante criteri e modalità applicative per la prestazione di garanzie.

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:

a. Fondo di credito: l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA quando svolge con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 5 del proprio regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con decreto n. 729 del 5 febbraio 2002 dal Ministero delle politiche agricole e alimentari di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attività di erogazione e di gestione dei finanziamenti di cui alla successiva lettera g) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

CREDITO --> CREDITO AGRARIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.577 del 05/02/2015 - Relatore: Vittorio Stelo - Presidente: Gianpiero Paolo Cirillo

Sintesi: Trattandosi di una fattispecie di finanziamento di credito agrario collegato a Regolamento comunitario (Reg. CE 1968/05 – PSR 2007/2013 – Misura 121 – Fase 3 anno 2010), la normativa e le disposizioni attuative in materia, per le finalità perseguite essere interpretate e applicate nel modo più restrittivo e rigoroso, prevedendo altresì forme di vigilanza e doverosi controlli da parte di tutti gli organismi pubblici a tutela dell'erario e degli altri richiedenti e, è bene ricordare, della assoluta regolarità dell'erogazione del contributo di origine comunitaria.

Estratto: «6.1. La Sezione è dell'avviso invero che i provvedimenti impugnati contengono tutti gli elementi, di fatto e di diritto, indispensabili a configurare la fattispecie e che la stessa sentenza appellata non si presta a censure di sorta essendosi espressa sostanzialmente su tutte le censure dedotte in primo grado. Occorre rammentare sul piano generale che, come peraltro sottolineato dal giudice di prime cure, la normativa e le disposizioni attuative in materia, versandosi nella fattispecie di contributo collegato a Regolamento comunitario (Reg. CE 1968/05 – PSR 2007/2013 – Misura 121 – Fase 3 anno 2010), per le finalità perseguite, debbono, per intuibili motivi, essere interpretate e applicate nel modo più restrittivo e rigoroso, prevedendo altresì forme di vigilanza e doverosi controlli da parte di tutti gli organismi pubblici a tutela dell'erario e degli altri richiedenti e, è bene ricordare, della assoluta regolarità dell'erogazione del contributo di origine comunitaria (cfr., fra le altre, Sez. VI n. 5765/2008; III, n. 3115/2013).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1598 del 20/11/2013 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Saverio Romano

Sintesi: Trattandosi di contributi comunitari, l'eventuale correzione operata relativamente all'importo in seguito a variante del progetto finanziato, deve ritenersi un atto dovuto in quanto la corretta erogazione di contributi è un interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento del privato dal momento che esistono anche dei controlli a livello sovranazionale sulla gestione di questi fondi, tenuto conto anche del fatto che laddove il contributo non fosse corrisposto con le modalità previste dal regolamento comunitario, potrebbe essere valutato come aiuto di Stato vietato.

Estratto: «L'azienda agricola ricorrente aveva presentato domanda di missione al contributo in data 31/5/2010 che era stata accolta dalla Comunità Montana per un importo pari a Euro

154.576,20 che costituiva il 60% del costo totale del progetto proposto; nell'aprile del 2012 veniva presentata domanda di variante progettuale poiché il mercato di riferimento aveva subito una contrazione che non rendeva più economicamente convenienti gli investimenti originariamente proposti per cui veniva richiesto di poterli sostituire con altri consistenti nella sostituzione infissi e porte per risparmio energetico e rimozione smaltimento della copertura in amianto. Tale richiesta veniva accolta dalla Comunità Montana. Nel corso dell'istruttoria finalizzata all'erogazione del saldo emergeva che i nuovi interventi proposti, secondo quanto previsto dal Bando, consentivano un contributo nella misura del 30% del totale e pertanto l'anticipo a suo tempo erogato veniva a costituire il saldo dal momento che la percentuale del finanziamento veniva dimezzata per effetto del diverso tipo di lavori autorizzati. Il bando al paragrafo 13. 1 illustra quali siano i tipi di intervento che hanno diritto a un tasso di contribuzione pari al 60% e tra essi non sono ricompresi le tipologie di intervento effettuate dall'azienda ricorrente; infatti la rimozione smaltimento dell'amianto rientra fra gli interventi di cui al paragrafo 9.1.9 e la sostituzione di infissi e porte per risparmio energetico è prevista tra gli interventi di cui al paragrafo 9.2.a1 e tali paragrafi non sono elencati al punto 13 laddove vengono descritti interventi che hanno diritto alla contribuzione il 60%. Il provvedimento impugnato pertanto si è limitato a prendere atto che l'intervento finanziato rientrava fra quelli cui era possibile concedere un contributo del 30% ed essendo il contributo erogato in sede di anticipo pari al 30% dell'intervento, aveva stabilito che tale somma dovesse ritenersi erogata a saldo. Non può parlarsi nel caso di specie di un vero e proprio atto di annullamento d'ufficio poiché la spettanza del contributo non è stata posta in discussione ma si è semplicemente verificato che la sua entità, inizialmente ed erroneamente ammessa, doveva essere corretta. Trattandosi di contributi comunitari la correzione operata relativamente all'importo deve ritenersi un atto dovuto in quanto la corretta erogazione di contributi è un interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento del privato dal momento che esistono anche dei controlli a livello sovranazionale sulla gestione di questi fondi, tenuto conto anche del fatto che laddove il contributo non fosse corrisposto con le modalità previste dal regolamento comunitario, potrebbe essere valutato come aiuto di Stato vietato.»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE I CIVILE del 05/07/2013 - Relatore: Antonella Di Stasi -
Presidente: Antonella Di Stasi

Sintesi: In tema di credito agrario e in relazione alle provvidenze previste dall'art. 4 D.L. 6 dicembre 1990 n. 367, conv. con modificazioni dalla L. 30 gennaio 1991 n. 31, deve essere tenuta distinta la provvidenza pubblica - il cui diritto sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge, e i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso - dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell'ambito di un rapporto paritario tra l'imprenditore agricolo e la banca.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.1505 del 06/05/1996 - Relatore: Aldo Fiale -
Presidente: Pietro Paolo Glinni

Sintesi: I finanziamenti di credito agrario, anche a breve termine, secondo gli artt. 44 e 46 del T.U. n. 385 del 1993, possono essere garantiti da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri: privilegio che, dopo la prescritta trascrizione nel registro previsto dall'art. 1524, secondo comma, c.c., può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che ne sono oggetto (salvo gli effetti dello acquisto in buona fede, ex art. 1153 c.c.) e che, ove ciò non sia possibile, si trasferisce sul corrispettivo. Una intensa tutela civilistica si è sostituita, dunque, ad una tutela penale non più giustificabile nel nuovo assetto istituzionale e giuridico entro il quale opera il sistema bancario.

Estratto: «L'art. 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), invero, ha abrogato "in toto", a decorrere dal 1° gennaio 1994, il R.D.L. 27 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 (concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e ciò ha comportato l'"abrogatio criminis" della fattispecie già previsto come reato dall'art. 10 del R.D.L. n. 1509, in tema di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio a garanzia di crediti agrari. Detta abrogazione si pone quale conseguenza logica dell'affermazione del concetto di banca come impresa che opera sul mercato in un regime concorrenziale, non più suscettibile di essere regolato secondo vincoli di tipo amministrativo, ed aderisce altresì ai nuovi principi di despecializzazione (istituzionale, temporale, ed operativa) delle banche, che ormai possono tutte operare a tutto campo, con la sola limitazione derivante dalla propria struttura patrimoniale e di bilancio. I finanziamenti di credito agrario, anche a breve termine, secondo la nuova normativa (artt. 44 e 46 del T.U. n. 385 del 1993), possono essere garantiti da privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei pubblici registri: privilegio che, dopo la prescritta trascrizione nel registro previsto dall'art. 1524, secondo comma, c.c., può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che ne sono oggetto (salvo gli effetti dello acquisto in buona fede, ex art. 1153 c.c.) e che, ove ciò non sia possibile, si trasferisce sul corrispettivo. Una intensa tutela civilistica si è sostituita, dunque, ad una tutela penale non più giustificabile nel nuovo assetto istituzionale e giuridico entro il quale opera il sistema bancario.»

CREDITO --> CREDITO AL CONSUMO

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE IX n.C-143/13 del 26/02/2015 - Relatore: A. Prechal -
Presidente: K. Jurimae

Sintesi: L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di credito conclusi tra un professionista e consumatori.

Estratto: «L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di credito conclusi tra un professionista e consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, da un lato, consentono, in presenza di determinate condizioni, al mutuante di modificare unilateralmente il tasso di interesse e, dall'altro, prevedono una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale qualificazione delle suddette clausole contrattuali tenuto conto della natura, dell'impianto sistematico e delle disposizioni dei contratti di cui trattasi, nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale le stesse si collocano.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE IV n.C-449/13 del 18/12/2014 - Relatore: A. Prechal -
Presidente: L. Bay Larsen

Sintesi: Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE devono essere interpretate nel senso che da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l'onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva stessa grava sul consumatore e, dall'altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un'inversione dell'onere della prova dell'esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l'effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva citata.

Sintesi: L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest'ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall'altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.

Sintesi: L'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.

Estratto: «Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:1) Le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, devono essere interpretate nel senso che:- da una parte, ostano ad una normativa nazionale secondo la quale l'onere della prova della mancata esecuzione degli obblighi prescritti agli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 grava sul consumatore e,- dall'altra, ostano a che, in ragione di una clausola tipo, il giudice debba ritenere che il consumatore abbia riconosciuto la piena e corretta esecuzione degli obblighi precontrattuali incombenti al creditore, e tale clausola comporti quindi un'inversione dell'onere della prova dell'esecuzione di detti obblighi tale da compromettere l'effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2008/48.2) L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, non osta a che la valutazione della solvibilità del consumatore sia effettuata sulla base delle sole informazioni fornite da quest'ultimo, purché tali informazioni siano adeguate e le mere dichiarazioni del consumatore siano corredate da documenti giustificativi e, dall'altro, non impone al creditore di procedere a controlli sistematici delle informazioni fornite dal consumatore.3) L'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore prima di aver valutato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti adeguati forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto di credito, senza tuttavia dover dar luogo alla redazione di un documento specifico.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.20477 del 29/09/2014 - Relatore: Giuseppina Luciana Barreca - Presidente: Antonio Segreto

Sintesi: In materia di contratto di credito al consumo, nella vigenza della disciplina del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 121 e ss., la norma dell'art. 124, comma 3, va interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

Estratto: «8.- In conclusione, si ritiene di affermare i seguenti principi di diritto. In materia di contratto di credito al consumo, nella vigenza della disciplina del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 121 e ss., la norma dell'art. 124, comma 3, va interpretata come previsione di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi, contenenti i requisiti ivi indicati, ed i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi, a prescindere dalla sussistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore prevista dall'art. 125, comma 4, si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto alle azioni proposte ai sensi di detta disposizione. In ogni altro caso, spetta al giudice di merito individuare le conseguenze, in riferimento al contratto ed al rapporto di finanziamento, del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, secondo i principi vigenti in materia contrattuale.»

Sintesi: Ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

Estratto: «7.- Riscontro normativo della soluzione interpretativa raggiunta si rinviene, a parere del Collegio, nella normativa comunitaria ed interna sopravvenuta. Con la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito "ai consumatori", il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo ed il contratto di fornitura di beni o servizi ha trovato definitivo espresso riconoscimento, sia nell'art. 3, lett. n), che individua le condizioni per la sussistenza del "contratto di credito collegato", sia nell'art. 15 che fissa le conseguenze di tale collegamento, relativamente al caso di recesso del consumatore dal contratto finanziato e - per quanto qui più rileva - al caso di inadempimento da parte del fornitore. Con la normativa di attuazione di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha sostituito l'intero capo del T.U.B. dedicato, nel testo attuale, al "credito ai consumatori", è stato dato espresso riconoscimento, anche nel diritto interno, al "contratto di credito collegato". Questo è definito, dall'art. 121, comma 1, lett. d), come "contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una..." delle due condizioni ivi previste, tra cui quella - già presente nel testo dell'art. 124, comma 3, oggi abrogato - che "il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito". Gli effetti del collegamento negoziale nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi sono disciplinati dall'art. 125 quinquies che, nei primi due comma, innova la disciplina abrogata assicurando una maggiore tutela del consumatore,

tra l'altro escludendo la necessità del patto di esclusiva per l'azione diretta e prevedendo il diritto del finanziatore di ripetere l'importo del finanziamento direttamente dal fornitore, pur mantenendo il meccanismo della sussidiarietà. Quest'ultimo, peraltro, nella norma attuale è attenuato rispetto a quanto previsto nella direttiva in quanto è sufficiente, così come nella norma precedente, la messa in mora del fornitore e la sussistenza, rispetto al contratto di fornitura, delle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., (non anche la relativa azione giudiziaria).7.1.- Escluso che tale normativa sopravvenuta sia applicabile nel caso di specie, essa tuttavia corrobora la lettura che della previgente disciplina si è inteso dare in termini di riconoscimento implicito di un collegamento negoziale di fonte legale tra credito al consumo e contratto di acquisto di bene determinato.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE III n.C-34/13 del 10/09/2014 - Relatore: C. Toader -
Presidente: M. Ilešić

Sintesi: Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore.

Estratto: «1) Le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.2) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso da un professionista con un consumatore, è esclusa dall'ambito di applicazione di tale direttiva solamente se detta clausola contrattuale richiama il contenuto di una disposizione legislativa o regolamentare imperativa, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE IV n.C-565/12 del 27/03/2014 - Relatore: A. Prechal -
Presidente: L. Bay Larsen

Sintesi: L'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di violazione, da parte del creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal suo diritto agli interessi convenzionali, ma benefici di pieno diritto degli interessi al tasso legale, esigibili a decorrere dalla pronuncia di una decisione giudiziaria che condanna tale debitore al versamento delle somme ancora dovute.

Estratto: «L'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di violazione, da parte del creditore, del suo obbligo precontrattuale di valutare la solvibilità del debitore consultando una banca dati pertinente, il creditore decada dal suo diritto agli interessi convenzionali, ma benefici di pieno diritto degli interessi al tasso legale, esigibili a decorrere dalla pronuncia di una decisione giudiziaria che condanna tale debitore al versamento delle somme ancora dovute, i quali sono inoltre maggiorati di cinque punti se, alla scadenza di un termine di due mesi successivi a tale pronuncia, quest'ultimo non ha saldato il suo debito, qualora il giudice del rinvio accerti che, in un caso come quello del procedimento principale, che implica l'esigibilità immediata del capitale del prestito ancora dovuto a causa dell'inadempimento del debitore, gli importi che possono essere effettivamente riscossi dal creditore in seguito all'applicazione della sanzione della decadenza dagli interessi non sono notevolmente inferiori a quelli di cui avrebbe potuto beneficiare se avesse ottemperato al suo obbligo di verifica della solvibilità del debitore.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE IV n.C-602/10 del 12/07/2012 - Relatore: A. Prechal -
Presidente: J.-C. Bonichot

Sintesi: L'art. 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione *ratione materiae* contratti di credito che hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione *ratione materiae* di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Sintesi: L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il proprio ambito di applicazione *ratione temporis* in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito che sono esclusi dall'ambito di applicazione *ratione materiae*

della direttiva in parola e che erano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della citata misura nazionale.

Sintesi: L'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.

Estratto: «Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:1) L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE , deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).2) L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il proprio ambito di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva in parola e che erano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della citata misura nazionale3) L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo rientranti nella sfera di applicazione di tale misura.4) Le norme del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di credito di percepire talune commissioni bancarie.5) L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.»

CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZIONE I n.C-453/10 del 15/03/2012 - Relatore: M. Safjan -
Presidente: A. Tizzano

Sintesi: Una pratica commerciale consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE, qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.

Estratto: «1) L' articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice adito non può fondarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una delle parti, nella fattispecie il consumatore, derivante dall'annullamento del contratto in questione nel suo complesso. Ciononostante, tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell'Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore.2) Una pratica commerciale, come quella in questione nella causa principale, consistente nel menzionare in un contratto di credito un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello reale, deve essere qualificata come «ingannevole» ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel procedimento principale. L'accertamento del carattere sleale di una siffatta pratica commerciale rappresenta un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, la sua valutazione del carattere abusivo delle clausole del contratto relative al costo del prestito concesso al consumatore. Un tale accertamento non ha tuttavia diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.7233 del 30/03/2011 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Camillo Filadoro

Sintesi: In tema di erogazione del credito al consumo, non trovano applicazione gli artt. 122 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993 relativamente alle prestazioni di servizi, erogate da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari e remunerate mediante forme di pagamento dilazionato, tutte le volte che sia connaturale al contratto la diluizione nel tempo della prestazione erogata e del pagamento del corrispettivo.

Estratto: «La B., unitamente alla C., e il Ba. hanno stipulato un contratto per un corso di studi di durata pluriennale (attraverso fornitura di materiale didattico, consulenze-lezioni, correzioni di compiti) per conseguire dei diplomi professionali, concordando un pagamento rateale. Con la stipulazione del contratto essi hanno acquistato il diritto a cominciare a fruire di una controprestazione per sua natura erogabile nel tempo e il cui pagamento sarebbe stato naturalmente diluito nel tempo. Non importa qui stabilire se la durata della rateizzazione coincideva o meno con il corso di studi o se il pagamento anticipato dell'intero corso fosse o no minore dell'importo risultante dalla somma delle singole rate. Infatti, varie possono essere le ragioni economiche idonee a indurre le parti a concordare rateizzazioni ravvicinate, non sincroniche con la durata degli studi, e prezzi inferiori nel caso di pagamento dell'intero costo. Possono essere, la valutazione economica dell'alta probabilità di abbandono o il valore economico dell'immediata disponibilità del prezzo del corrispettivo (da parte dell'erogatore del servizio), o la sicurezza di frequentare l'intero corso e la valutazione del risparmio di un pagamento anticipato (da parte del fruitore). Queste possibili variabili non intaccano il dato centrale costituito dalla non ipotizzabilità di un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, tutte le volte che è connaturale al contratto la diluizione nel tempo della prestazione erogata e del pagamento del corrispettivo.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI CIVILE, SOTTOSEZIONE 3 n.1528 del 21/01/2011 - Relatore: Adelaide Amendola - Presidente: Mario Finocchiaro

Sintesi: Poiché la clausola che, con riguardo alle controversie derivanti dal contratto concluso tra un professionista e un consumatore, stabilisce il foro competente in località diversa dalla sede di questi è vessatoria, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore ha carattere esclusivo.

Estratto: «5 Tanto premesso, non è anzitutto condivisibile che la decisione del giudice a quo violi il disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 43. Tale disposizione si limita invero a rimandare, per la restante disciplina del credito al consumo, alla normativa del Testo Unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, evidenziando, con l'uso di siffatta espressione, che le tutele apprestate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si aggiungono, piuttosto che sostituirsi, a quelle del Codice del consumo. Una diversa lettura sarebbe del resto in contrasto con il criterio teleologico e con quello sistematico, non essendo ipotizzabile che il legislatore abbia lasciato sguarnito dei presidi di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 il consumatore proprio in un settore particolarmente nevralgico e delicato come quello del credito al consumo. Neppure hanno pregio le deduzioni in ordine alla non vessatorietà della clausola che stabilisca come foro competente uno di quelli che avrebbero potuto essere individuati in base ai vari criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile. La prospettazione del ricorrente si basa sul disposto del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 3 a tenor del quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge. Ora, a confutazione di tali critiche è sufficiente rilevare: a) che la norma che prevede il foro del consumatore, si sostituisce, nel relativo campo di disciplina, a quelle del codice di procedura civile che individuano, per le controversie nascenti da contratto, altri criteri di collegamento; b) che, essendo vessatoria la clausola che, con riguardo alle controversie derivanti dal contratto concluso tra un professionista e un consumatore, stabilisce il foro competente in località diversa dalla sede di questi, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore ha carattere esclusivo; c) che, conseguentemente, è altresì vessatoria la clausola che stabilisca come foro competente, se il consumatore non vi ha sede, uno di quelli risultanti dall'applicazione degli altri criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile; e) che alla declaratoria di inefficacia della clausola vessatoria consegue in ogni caso l'applicazione del foro esclusivo (confr. Cass. civ. sez. un. 1 ottobre 2003, n. 14669). Infine nessun pregio hanno le deduzioni in ordine alla pretesa rinuncia all'eccezione in dipendenza dello svolgimento di difese di merito e della presentazione di istanza di accertamento tecnico preventivo in corso di causa, pacifico essendo che esse non potevano che essere svolte nel processo incardinato innanzi al giudice adito (confr. art. 699 cod. proc. civ.).»

Sintesi: È onere del professionista dimostrare adeguatamente che la clausola di deroga al foro dei consumatore, valutata tenendo conto della natura del bene oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e di altre clausole del contratto medesimo, non si possa configurare come vessatoria ex art. 34 D.Lgs. n. 206 del 2005, apparendo empirico e inappagante il riferimento al valore economico del bene alle condizioni della sua fruizione.

Estratto: «2. Passando quindi all'esame delle deduzioni in ordine alla insussistenza delle condizioni per la declaratoria di nullità della clausola di deroga alla competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 36 il collegio ritiene di non potere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, per quanto attiene al giudizio di non vessatorietà della clausola in ragione della insussistenza di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1). E' invero opinione della Corte che il professionista, sul quale incombe

Sintesi: I privilegi accordati nell'ambito della procedura fallimentare agli istituti di credito fondiario hanno rilievo solo sul piano processuale, senza tradursi, su quello sostanziale, un'alterazione delle regole riguardanti il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, pertanto anche in tal caso, l'estensione del diritto di prelazione ipotecaria agli interessi è regolata dal primo e dal secondo comma dell'art. 2855 c.c.

Estratto: «Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i privilegi "accordati" nell'ambito della procedura fallimentare agli istituti di credito fondiario hanno rilievo solo sul piano processuale, senza tradursi, su quello sostanziale, un'alterazione delle regole riguardanti il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (tra le tante: Cass. 2 febbraio 1978, n. 458; 6 novembre 1986, n. 6487; 8 novembre 1997, n. 11033, 20 marzo 1998, n. 2925). E, proprio muovendo da questa premessa, si è costantemente affermato che, anche in tal caso, l'estensione del diritto di prelazione ipotecaria agli interessi è regolata dal primo e dal secondo comma dell'art. 2855 c.c., oggetto di specifico richiamo da parte degli artt. 54 e 55 1. fall. (in tal senso, oltre alle sentenze già citate, Cass. 2 marzo 1988, n. 2196). La disciplina del credito fondiario (un tempo contenuta nel R.D. 16 luglio 1905, n. 646, successivamente integrata e modificata dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175) è ora dettata dagli artt. 38-41 del d. lgs. 1° settembre 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Le nuove norme hanno, sotto più di un aspetto, profondamente innovato la disciplina previgente: tra l'altro è stato abrogato l'art. 16 della legge n. 175/91, che riproduceva (sostituendolo) il contenuto dell'art. 14, d.P.R. n. 7/76, sulla determinazione e la decorrenza degli interessi moratori in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, invocato dal ricorrente a fondamento delle proprie doglianze.»

CREDITO --> CREDITO INDUSTRIALE

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.304 del 13/02/2013 - Relatore: Gabriella Caprini - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi: Se i Consorzi per lo Sviluppo Industriale hanno natura di enti pubblici e svolgono funzioni pubblicistiche d'interesse generale, alla luce di un tale assetto vanno interpretati i contratti attraverso i quali i consorzi stessi perseguono i propri fini istituzionali. In particolare, i relativi provvedimenti sono inquadrabili nelle concessioni di beni ove la funzione dell'atto risieda nella verifica della compatibilità dello stesso, per la sua funzione pubblicistica, ad essere suscettibile di utilizzazione individuale, con incremento delle potenzialità economiche del bene.

Estratto: «a) le determinazioni di tali Consorzi riguardanti l'assetto del territorio, hanno natura provvedimentale e perciò incidono su situazioni giuridiche d'interesse legittimo, la cui tutela, come detto, è affidata al giudice amministrativo quanto ai giudizi d'impugnativa avverso le relative delibere (T.A.R. Sardegna, Cagliari, 28 novembre 2002, n. 1714; Cassazione civile, sez. un., 15 giugno 2010, n. 14293; Cassazione civile sez. un., 29 aprile 2009, n. 9951). Secondo il disposto dell'art. 5, "Funzioni e attività dei Consorzi" della L.R. n. 2 del 2007, al comma 5, "I Consorzi operano in forma imprenditoriale, mediante atti di diritto privato, fatti salvi quelli relativi a:...b) progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche";b) se i Consorzi per lo Sviluppo Industriale hanno natura di enti pubblici e svolgono funzioni pubblicistiche d'interesse generale, alla luce di un tale assetto vanno interpretati i contratti attraverso i quali i consorzi stessi perseguono i propri fini istituzionali (Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 2011, n. 7469). In particolare, i relativi provvedimenti sono inquadrabili nelle concessioni di beni ove la funzione dell'atto risieda nella verifica della compatibilità dello stesso, per la sua funzione pubblicistica, ad essere suscettibile di utilizzazione individuale, con incremento delle potenzialità economiche del bene.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.20506 del 30/09/2010 - Relatore: Salvatore Di Palma - Presidente: Mario Adamo

Sintesi: **La previsione di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 21 che prevede un contributo finalizzato "alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 del febbraio 1981", nonché al "mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma", rende evidente che il diritto al contributo è condizionato appunto "allo svolgimento dell'attività produttiva" da parte dell'impresa beneficiarla dopo la riparazione o ricostruzione dello stabilimento industriale realizzata con detto contributo, tanto è vero che solo svolgendo tale attività imprenditoriale si rende possibile il perseguimento, da parte della impresa medesima, della conseguente finalità del "mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma".**

Estratto: «2.2. - La peculiarità della fattispecie sta nella incontestata circostanza che Società Torino Conserve - sin dal 30 giugno 1983 - aveva cessato l'attività e non aveva più dipendenti, e che l'attività era esercitata dall'impresa individuale di M. P. in forza di contratto d'affitto del 30 agosto 1987. Tale circostanza è alla base del D.M. 23 novembre 1995, n. 225 - di decadenza della Società dai benefici di cui alla L. n. 218 del 1981, art. 21 - che, nella parte motiva del provvedimento, sottolinea che si era verificata "l'inosservanza all'implicito obbligo per la Beneficiarla del contributo di proseguire l'attività industriale dello stabilimento oggetto dell'intervento, utilizzando mano d'opera alla propria diretta dipendenza" e che erano "venuti